


## Per la Commissione Ue bail-in a requisiti variabili

La Commissione europea dice no al requisito minimo di asset assoggettabili a bail-in. Ed elimina anche il periodo transitorio (4 anni) a disposizione delle banche per adeguare i propri portafogli. I margini di attività a rischio salvataggio in caso di default bancario, insomma, dovrebbero essere stabiliti caso per caso. Sono queste alcune delle anticipazioni (ancora non confermate) trapelate ieri in merito alla bozza di regolamentazione della Commissione, che completa quanto previsto dalla Brrd (Bank recovery and resolution directive). Essa ha predisposto la risoluzione delle crisi dall'interno, risanando i buchi di bilancio con le attività di azionisti, obbligazionisti e correntisti. La proposta di regolamentazione, secondo quanto risulta



a *ItaliaOggi*, con le modifiche del caso, dovrebbe essere approvata entro fine mese. Se la decisione di valutare singolarmente i requisiti bancari dovesse ricevere il nulla osta, ciò andrebbe contro quanto inizialmente disposto dall'Srb, l'organo europeo di gestione delle crisi, che vedeva nell'8% del totale di fondi propri e passività bancarie, l'ammontare necessario di risorse «cuscinetto». La scelta dell'8% non è casuale, ma rappresenta il limite prima del quale non è possibile l'intervento da parte dello stato in una crisi di istituto privato.

La direttiva Brrd, introducendo lo strumento di risoluzione del bail-in, ha infatti implicitamente vincolato le banche ad avere un pacchetto di attività cosiddette «bailinabili» collocate presso la clientela; detto in altre parole, l'autorità ha vincolato gli istituti a emettere sul mercato un minimo di prodotti (che rappresentano l'attivo dei risparmiatori/investitori) che, in caso di default, venga immediatamente convertito o azzerato al fine di ricapitalizzare l'ente. A valutare singolarmente le realtà finanziarie dovrebbero essere le autorità di risoluzione.

